Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 25 ottobre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/10/2022 ATLETICO MANOCALZATI - BONITO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Bonito; rilevato che, con la predetta impugnativa, la società Bonito ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata (Atletico Manocalzati) inserito in distinta dieci giocatori di riserva in aggiunta agli undici titolari, in violazione del CU n.

295/A del 14.06.2021 e del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R.

Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; detto comunicato prevede, infatti, che "in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola n. 3 del gioco del calcio" (limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND) le Società possono indicare un massimo di NOVE calciatori nella distinta di gara, in luogo dei SETTE previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Atletico Manocalzati inserito in distinta dieci riserve; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti, dunque, gli opportuni accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che la società Atletico Manocalzati ha inserito in distinta dieci riserve; nondimeno, deve rilevarsi come l'orientamento assunto di recente - in fattispecie analoga - dal Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018 deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara detta fattispecie (accordando preferenza alla mera ripetizione della gara, come a breve si dirà) in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819).Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al

giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi, viepiù se si tiene presente che la stessa reclamante ha chiesto, in subordine, la ripetizione della gara P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo relativamente alla domanda subordinata formulata dalla reclamante e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 16/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/10/2022 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO - ASSOCALCIO TERZOTEMPO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Assocalcio Terzo Tempo con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori: Mbechi Paul Chidozie (23/11/2007), Doglas David (21/09/2007), Eluwa Ferre Iketchekw (02/02/2007), Yepes Camacho (10/05/2006), Aifuwa Ojarpolo Emmanuel (10/05/2066), Kolawole Ibrahim(10/02/2006) e Akpurgo Savior (05/06/2006) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i calciatori: Mbechi Paul Chidozie, Doglas David, Eluwa Ferre Iketchekw, Aifuwa Ojarpolo Emmanuel risultano tesserati in data 20/10/2022; Kolawole Ibrahim il 21/10/2022e dunque in data successiva alla disputa dell'incontro avvenuto il 16/10/2022;mentre i calciatori Yepes Camacho e Akpurgo Savior non risultano inseriti in anagrafe; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società reclamata l'ammenda di euro 150,00; di inibire il dirigente accompagnatore della società Memory Giacomo Caracciolo sig. Carannante Antonio fino al 10/11/2022;ai calciatori di cui innanzi è inoltre inflitta la squalifica di una gara effettiva (per i non inseriti in anagrafe da scontare all'atto del tesseramento); nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MEMORY GIACOMO CARACCIOLO

AMMENDA

Euro 150,00 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/11/2022

CARANNANTE ANTONIO	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AIFUWA OSAKPOLO EMMANU	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)	YEPES CAMACHO	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AKPORUGO SAVIOR	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)	DOGLAS DAVID	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)
ELUWA FERRE IKETCHCKW	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)	KOLAWOLE IBRAHIM	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)
MBECHI PAUL CHIDOZIE	(MEMORY GIACOMO CARACCIOLO)		

Pubblicato in NAPOLI il 25 ottobre 2022

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli